



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | GRECO | AVVOCATO ANGELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 1228/12
depositato il 18/06/2012

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° RETT/20101T017106000 REGISTRO 2010
INTERESSI
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

~~CONTRACCANTIA~~
~~VIA DALO ALBERUCCI 30/2412 TARANTO TA~~

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1228/12

UDIENZA DEL

17/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

11123

PRONUNCIATA IL:

17-2-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9-5-15

Il Segretario

DR. SSA M. RIZZATO

RGR 1228/12

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso depositato presso questa CTP in data 18 06 2012 [redacted] nato e residente a Taranto, rappresentato e difeso dal dottor Montanaro Vito, commercialista, impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro ed interessi emesso in relazione all'atto di compravendita del 28/10/2010, registrato il 3 11 2010 al n., 017106 serie 1T. Eccepliva i seguenti motivi di illegittimità: a) carenza di legittimazione all'emissione dell'atto da parte del funzionario firmatario dell'atto stesso; b) difetto di motivazione; c) inosservanza dell'ambito applicativo del sistema prezzo -valore in base alle attuali norme; d) l'inconsistenza oggettiva della rettifica in relazione all'aspetto probatorio; e) errata valutazione della stima redatta per la banca erogante il mutuo; f) errato calcolo degli interessi g) mancata motivazione delle sanzioni e mancata applicazione delle riduzioni. A sostegno delle proprie eccezioni, il difensore produceva varia giurisprudenza della Corte di cassazione tributaria e di merito.

Con controdeduzioni depositate in data 19 07 2012 l'Agenzia delle entrate contestava i rilievi del ricorrente, ritenendo legittimo il proprio operato.

Il ricorso veniva fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 17/2/2015 alla quale partecipavano i rappresentanti delle parti che chiedevano l'accoglimento dei propri scritti difensivi. Rileva la Commissione che va accolto il primo motivo con il quale viene eccepita la nullità dell'atto per carenza di legittimazione del funzionario firmatario. L'art. 42 comma 1 del d.p.r. 600 del 73 stabilisce che " gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"; il successivo terzo comma ne sancisce la nullità se l'atto non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato a tale funzione. Nelle sue controdeduzioni a questa eccezione, l'agenzia delle entrate non ha provato la sussistenza di apposita delega che legittimasse il funzionario, peraltro necessariamente appartenente alla carriera direttiva. Tale carenza determina la nullità dell'atto. Da questo motivo restano assorbiti tutti gli altri, che riguardano il merito dell'avviso. Alla soccombenza segue pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 400 oltre l'iva e Cap.



P. Q. M.

La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di rettifica e liquidazione impugnato; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento a favore del ricorrente per le spese di giudizio della somma di €.400 oltre Iva e Cap come per legge.

Taranto 17 02 2015

Il presidente relatore



